PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **657** Prot. n. S110/lv

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Espressione del parere ai fini dell'intesa ex art. 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 sulla domanda di ammissione al contributo regionale di tre progetti per la costituzione di unioni di comuni.

Il giorno **05 Aprile 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**ALBERTO PACHER**
	ASSESSORI	**MARTA DALMASO**
		MAURO GILMOZZI
		LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
		ALESSANDRO OLIVI
		FRANCO PANIZZA
		UGO ROSSI
Assenti:		**TIZIANO MELLARINI**
Assiste:	LA DIRIGENTE	**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

Con nota di data 22 dicembre 2011 prot. 0018633/P avente ad oggetto "*progetti di Unione dei comuni. Richiesta d'intesa*.", il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige chiede alla Giunta provinciale di esprimere il proprio parere ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 con riferimento a tre progetti di unioni di comuni presentati durante il 2011 che coinvolgono rispettivamente i comuni di:

1. Aldeno, Cimone e Garniga Terme;
2. Cimego e Castel Condino;
3. Cavareno, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico.

L'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 dispone infatti che "*Ai fini dell'ammissione dei progetti di unione di comuni con popolazione complessiva inferiore ai 10.000 abitanti al finanziamento regionale previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni, la Giunta regionale deve acquisire l'intesa con la Giunta provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali della Provincia cui appartengono i comuni partecipanti all'unione.*"

Nella citata nota dello scorso 22 dicembre 2011 si evidenzia che l'intesa della Giunta regionale con la Giunta provinciale di Trento e con il Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento "*costituisce un adempimento imprescindibile e preliminare rispetto alla valutazione tecnica, affidata agli uffici regionali e al nucleo di valutazione*."

Si prende atto che il Consiglio delle autonomie locali con riferimento al progetto di Unione dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme ha espresso il proprio parere positivo nella seduta di data 11 gennaio 2012.

Si prende inoltre atto che il Consiglio delle autonomie locali con riferimento agli altri due progetti di Unione ha espresso parere positivo nella seduta di data 7 marzo 2012 ma subordinatamente al rispetto delle condizioni che testualmente si riportano di seguito:

1. "*le Unioni devono costituire il mezzo per raggiungere l'obiettivo della fusione dei Comuni coinvolti nei progetti. Per questa ragione entro tre anni dalla costituzione dell'Unione dei comuni di Cimego e Castel Condino ed entro cinque anni dalla costituzione dell'Unione dei comuni di Cavareno, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico, i comuni devono giungere alla fusione; tale impegno deve essere espressamente indicato nello Statuto delle Unioni che verrà sottoposto all'approvazione dei consigli comunali;*
2. *il processo di riorganizzazione dei Comuni attraverso le Unioni deve rispettare il quadro giuridico definito con riferimento alle Comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006. Per tale ragione non devono essere considerate nel trasferimento alle Unioni le competenze per le quali viene prevista, dalle norme provinciali, una riorganizzazione su base di Comunità. Per tali funzioni, compiti e attività, Comuni e Comunità devono impegnarsi ad avviare tempestivamente un percorso di confronto collaborativo*;

3. *non si deve registrare, a regime, incremento dei costi correnti delle amministrazioni interessate. Per questa ragione, dopo il periodo iniziale di costituzione ed organizzazione dell'Unione – nel corso del quale l'eventuale,leggero aumento deve considerarsi fisiologico – si deve formalizzare l'impegno del nuovo ente a raggiungere, entro un lasso di tempo certo, seppur ragionevole, un livello di spesa corrente coerente con gli standard mediamente espressi da Enti comparabili, per caratteristiche complessive, a quelli aderenti al progetto*.".

Il Consiglio delle autonomie locali dispone inoltre che le condizioni indicate nei punti precedenti "*dovranno essere previste nel processo di attuazione dei progetti di Unione, divenire parte integrante dei provvedimenti formali assunti a tale fine dalle Amministrazioni e costituire condizione per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi regionali*".

La Giunta provinciale, per esprimere il proprio parere ai fini dell'intesa, ha valutato i tre progetti di Unione sulla base essenzialmente dei seguenti due criteri:

a. la compatibilità dei tre progetti di Unione con il processo di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 c.d. "legge di riforma istituzionale" e in particolare con le iniziative di riorganizzazione di funzioni e di servizi previste;
b. l'impatto sulla finanza locale derivante dalla costituzione delle tre Unioni.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera a) è necessario che la costituzione delle Unioni si inserisca virtuosamente nella più generale riorganizzazione delle funzioni e dei servizi disposta in attuazione della riforma istituzionale. Tale riorganizzazione prevede che le Comunità assumano gradualmente un ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione di servizi e funzioni comunali. Alla luce di quanto sopra si condividono le condizioni decise dal Consiglio delle autonomie locali nei confronti dei progetti delle Unioni relative ai comuni di Cimego e Castel Condino e ai comuni di Cavareno, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico e sopra riportate nei punti 1 e 2.

Per quanto riguarda la condizione prevista al punto 1 si valuta necessario che le citate Unioni conducano alla fusione dei comuni aderenti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 2015, con riferimento all'Unione di Cimego e Castel Condino e non oltre il 2017, con riferimento all'Unione di Cavareno, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico. Le consultazioni referendarie propedeutiche alle fusioni dei comuni dovranno svolgersi entro dei termini congrui per garantire il rispetto delle sopra indicate scadenze.

Per quanto riguarda la condizione prevista al punto 2 si conviene che i processi di riorganizzazione dei Comuni attraverso le Unioni devono rispettare il quadro giuridico definito con riferimento alle Comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006. Per tale ragione non devono essere considerate nel trasferimento alle Unioni le competenze per le quali norme provinciali, o altri accordi tra Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali, prevedano una riorganizzazione gestionale su base di Comunità. Per tali funzioni, compiti e attività, i Comuni aderenti alle Unioni devono impegnarsi ad avviare tempestivamente un percorso di confronto collaborativo con le corrispondenti Comunità.

Le condizioni di cui sopra non riguardano l'Unione dei comuni di Aldeno, Cimone e di Garniga Terme in quanto i predetti comuni si trovano nell'unico territorio per il quale la legge di riforma istituzionale non ha previsto la costituzione di una Comunità. I tre Comuni hanno indicato tra gli obiettivi dell'Unione quello di "*costituire un soggetto istituzionale di maggior peso e forza contrattuale per la gestione in particolare dei rapporti con il comune di Trento nella prospettiva di attuazione della riforma istituzionale."* Al riguardo si valuta tuttavia necessario che la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi in capo all'Unione, sia attuata in modo da agevolare il funzionamento dei vari accordi già definiti e da definire con il comune di Trento per l'attuazione della riforma istituzionale.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera b), si evidenzia la necessità che i processi di riorganizzazione attivati dai comuni mediante la costituzione delle Unioni apportino una maggiore efficienza gestionale. Si conviene pertanto con la condizione prevista dal Consiglio delle autonomie locali e sopra riportata al punto 3.

Tutte le condizioni di cui sopra, come previsto anche dal Consiglio delle autonomie locali nel proprio parere, dovranno essere previste nel processo di attuazione dei progetti di Unione, divenire parte integrante dei provvedimenti formali assunti a tale fine dalle Amministrazioni e in particolare nello Statuto dell'Unione e costituire condizione per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi regionali.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8;
- vista la nota prot. 0018633/P di data 22 dicembre 2011 del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- visti i pareri già espressi dal Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'intesa nelle sedute di data 11 gennaio e 7 marzo 2012
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di esprimere parere favorevole al raggiungimento dell'intesa sui progetti di "Unione dei comuni di Cimego e Castel Condino" e di "Unione dei Cavareno, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico" subordinatamente alle seguenti condizioni:
   a. l'Unione dei comuni di Cimego e Castel Condino deve condurre alla fusione dei comuni aderenti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 2015;
   b. l'Unione dei comuni di Cavareno, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico deve condurre alla fusione dei comuni aderenti più breve tempo possibile e comunque non oltre il 2017;
   c. le consultazioni referendarie propedeutiche alle fusioni dei comuni dovono svolgersi entro dei termini congrui per garantire il rispetto delle scadenze di cui alle precedenti lettere a) e b);

d. i comuni devono porre in essere una riorganizzazione mediante l'Unione delle loro funzioni e dei loro servizi nel rispetto del quadro giuridico definito con riferimento alle Comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006. Per tale ragione non devono essere considerate nel trasferimento alle Unioni le competenze per le quali norme provinciali o altri accordi tra Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali prevedano una riorganizzazione su base di Comunità. Per tali funzioni, compiti e attività, i Comuni aderenti alle Unioni devono impegnarsi ad avviare tempestivamente un percorso di confronto collaborativo con le corrispondenti Comunità;
e. non si deve registrare, a regime, incremento dei costi correnti delle amministrazioni interessate. Per questa ragione, dopo il periodo iniziale di costituzione ed organizzazione dell'Unione – nel corso del quale l'eventuale leggero aumento deve considerarsi fisiologico – si deve formalizzare l'impegno del nuovo ente a raggiungere, entro un lasso di tempo certo, seppur ragionevole, un livello di spesa corrente coerente con gli standard mediamente espressi da Enti comparabili, per caratteristiche complessive, a quelli aderenti al progetto;

2) di esprimere parere favorevole al raggiungimento dell'intesa sul progetto di "Unione dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme" subordinatamente alle seguenti condizioni:
   a. i comuni devono porre in essere una riorganizzazione mediante l'Unione delle loro funzioni e dei loro servizi in modo da agevolare il funzionamento dei vari accordi già definiti e da definire con il comune di Trento per l'attuazione della riforma istituzionale;
   b. non si deve registrare, a regime, incremento dei costi correnti delle amministrazioni interessate. Per questa ragione, dopo il periodo iniziale di costituzione ed organizzazione dell'Unione – nel corso del quale l'eventuale, leggero aumento deve considerarsi fisiologico – si deve formalizzare l'impegno del nuovo ente a raggiungere, entro un lasso di tempo certo, seppur ragionevole, un livello di spesa corrente coerente con gli standard mediamente espressi da Enti comparabili, per caratteristiche complessive, a quelli aderenti al progetto;
3) di disporre che le condizioni disposte nei precedenti punti devono:
   a. essere previste nel processo di attuazione dei progetti di Unione;
   b. divenire parte integrante dei provvedimenti formali assunti a tale fine dalle Amministrazioni e in particolare nello Statuto dell'Unione;
   c. costituire condizione per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi regionali.
4) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale.

MC